

Convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Locale e Sicurezza Urbana

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede municipale di _____,

tra i sottoindicati Enti:

l'Unione "Pratiarcati" tra i Comuni di Albignasego e Casalserugo in persona del Presidente pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Unione - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione sotto citata, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sotto citata, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sotto citata, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sotto citata, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sotto citata, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sotto citata, codice fiscale _____;

P r e m e s s o

che la Legge n. 65/1986 disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;

che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

che la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 2350 del 08 agosto 2008, ha approvato in via definitiva il piano di zonizzazione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale;

che il suddetto piano prevede per la Provincia di Padova la creazione di n. 12 "Distretti" di Polizia Locale e che all'interno del distretto PD3A sono stati inseriti i Comuni di Albignasego, Casalserugo, Due Carrare, Cartura, Legnaro, Maserà di Padova, Ponte San Nicolò, Saonara e Polverara;

che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la Polizia Locale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;

che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;

che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

che i sotto indicati Enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia municipale, in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

Unione "Pratiarcati": delibera consiliare n. __ del _____;

Comune di _____: delibera consiliare n. __ del _____;

Comune di _____: delibera consiliare n. __ del _____;

Comune di _____: delibera consiliare n. __ del _____;

Comune di _____: delibera consiliare n. __ del _____;

Comune di _____: delibera consiliare n. __ del _____;

Comune di _____: delibera consiliare n. __ del _____;

Comune di _____: delibera consiliare n. __ del _____;

Comune di _____: delibera consiliare n. __ del _____;

Comune di _____: delibera consiliare n. __ del _____;

che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione;

CAPO I – SCOPI E FINALITÀ

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ha per oggetto la gestione in forma associata di funzioni afferenti il servizio di Polizia Locale e di Sicurezza Urbana e comporta l'adesione integrale al Piano di Zonizzazione della Regione Veneto.

Art. 2 – Finalità

La presente convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale ha lo scopo di perseguire le seguenti finalità:

- realizzare la gestione coordinata del servizio di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate uniformando comportamenti e metodologie di intervento;
- garantire il presidio del territorio degli Enti convenzionati nell'esercizio dell'attività di vigilanza esercitandola attraverso l'espletamento coordinato e comune dei servizi di Polizia Locale avanti elencati, nei termini previsti dalla normativa vigente;
- aderire ai programmi di monitoraggio dei Comandi di Polizia Locale avviati dalla Regione, fornendo informazioni puntuali ed aggiornate sulle dotazioni e caratteristiche strutturali dei Comandi;
- predisporre aggiornamenti ed implementazioni tecnologiche compatibili con i progetti sperimentali avviati dalla Regione con il Ministero dell'Interno;
- partecipare attivamente ai progetti sperimentali avviati dalla Regione Veneto con il Ministero dell'Interno;
- adeguare gli atti interni di organizzazione ed il Regolamento di Polizia Locale alle disposizioni emanate dalla Regione in materia.

Per le finalità di cui alla presente convenzione, viene designato quale Ente referente e coordinatore l'Unione "Pratiarcati" (Ente Capofila).

Art. 3 – Organizzazione del Servizio

L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:

- Creazione di una rete informatica per lo scambio delle informazioni;
- Semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti i servizi da realizzare;
- Attivazione di procedure standardizzate tra gli Enti;
- Attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti;

Art. 4 – Durata

La durata della presente convenzione è di 5 (cinque) anni dalla data della stipula.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti aderenti.

La convenzione può essere rinnovata dagli Enti aderenti, prima della sua naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari.

CAPO II - AMBITI TERRITORIALI E RISORSE FINANZIARIE

Art. 5 – Ambito Territoriale

Il territorio degli Enti convenzionati, costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento coordinato dei servizi e le attività di Polizia Locale.

Sul territorio degli Enti associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale previsti in forma associata, i componenti dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale rivestono le qualifiche di cui all'art. 5 della Legge n. 65/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Atti ed accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale dell'Ente nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Art. 6 – Servizi gestiti in forma associata

Tutti i servizi afferenti all'attività di Polizia Locale e Sicurezza Urbana sono gestiti in forma associata ed in particolare:

- servizi di Polizia Stradale;
- servizi di rilevazione dei sinistri ed antinfortunistica;
- servizi di controllo a fini preventivi con l'impiego di strumentazioni (autovelox, etilometro, emissioni, telelaser ...);
- servizi di pattugliamento serale, notturno e festivo;
- servizi di viabilità, vigilanza, ordine pubblico e di rappresentanza in occasione di manifestazioni, fiere, sagre, ed eventi pubblici in genere;
- servizi per verifiche in materia di pubblica sicurezza sia autonomi che a supporto delle altre Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia);
- servizi di vigilanza sull'osservanza delle leggi comunitarie, statali e regionali, dei regolamenti ed ordinanze sindacali;
- interventi di soccorso in occasione di calamità, disastri ed infortuni;
- tutti gli altri compiti demandati dalle leggi alla Polizia Locale.

Le modalità di effettuazione dei suddetti servizi sono disciplinate anche secondo le regole del successivo art. 11.

La responsabilità gestionale di tutti i servizi effettuati in forma associata viene attribuita all'Ente Capofila.

Art. 7 – Comitato di Coordinamento

È istituito il “Comitato di Coordinamento dell'associazione intercomunale di Polizia Locale” costituito dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal Presidente dell'Unione “Pratiarcati” o dai rispettivi delegati per programmare, controllare e indirizzare lo svolgimento dell'attività del Corpo intercomunale.

Il Comitato provvede a dettare gli indirizzi ed a porre in essere gli opportuni controlli per l'attuazione della convenzione in essere.

Il Comitato viene presieduto dal Rappresentante dell'Ente Capofila.

Spetterà, in particolare al suddetto organismo:

1. Svolgere attività di direzione e vigilanza sul servizio convenzionato di Polizia Locale;
2. Approvare il documento di programmazione e di indirizzo dei servizi di Polizia Locale, raccordato con le attività di accertamento e di controllo cui debbono provvedere gli Uffici dei rispettivi Enti, ciascuno per la parte di propria competenza. Detto documento è formato di norma entro il mese di ottobre di ogni anno per l'anno successivo e dovrà essere presentato alle rispettive Giunte Comunali con la relazione da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Locale convenzionato sui risultati raggiunti in rapporto al corrispondente documento dell'anno

precedente. Il documento di programmazione dovrà contenere la quantificazione della spesa occorrente per la sua attuazione ed il piano di riparto della stessa tra gli Enti aderenti e diventerà operativo dopo che questi ultimi avranno confermato l'adesione previa verifica della sua compatibilità con le previsioni di bilancio.

3. Esprimere il proprio parere in ordine alle richieste di adesione di altri Comuni;
4. Elaborare eventuali proposte di aggiornamento e modifica della presente convenzione da sottoporre all'approvazione dei singoli Enti ovvero valutare programmi di lavoro e progetti tesi al raggiungimento degli obiettivi prefissati e finalizzati ad ottenere sostegni finanziari da parte di Enti pubblici;

Il Comitato si riunisce validamente solo con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e le riunioni si tengono di norma con cadenza trimestrale o, comunque, ogni qualvolta uno dei Comuni convenzionati ne segnali l'opportunità.

Ad ogni membro facente parte del Comitato è attribuito un voto di pari valore, indipendentemente dal numero degli abitanti dell'Ente che rappresenta.

Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti votanti. A parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Le decisioni avente contenuto gestionale e comportanti impegno di spesa, qualora non siano già previste nel documento di programmazione annuale, diventeranno operative dopo che sono state recepite dagli organi competenti degli Enti interessati con propri idonei provvedimenti.

Il Comitato adotta inoltre tutti i provvedimenti necessari e/o opportuni per l'attuazione della presente convenzione che non siano qui attribuiti all'Ente Capofila e che non rientrino nelle competenze del Comandante.

Il Comandante del Corpo intercomunale o suo delegato svolge le funzioni di segretario della Conferenza senza diritto al voto.

Le ulteriori modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite dal Comitato stesso.

Art. 8 – Comando Integrato

La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al precedente articolo è affidata al Comando integrato dei Servizi Associati di Polizia Locale, costituito dai Comandanti di Polizia Locale degli Enti facenti parte dell'Associazione e presieduto dal Comandante dell'Unione "Pratiarcati", identificato quale Responsabile del Servizio Convenzionato, nonché Referente di Distretto per i rapporti con la Regione Veneto;

A tale organismo compete:

- l'organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei Servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata.
- la verifica ed il controllo delle attività gestite.
- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale ed oggetto della presente convenzione
- l'omogeneizzazione dei regolamenti di Polizia Locale.
- la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali.
- la definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la formazione del personale di Polizia Locale.
- la definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione.

La convocazione del Comando è disposta dal Responsabile con cadenza periodica fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti è determinante il voto del Responsabile del Servizio Convenzionato. Dopo due convocazioni consecutive andate deserte, al fine di consentire comunque il regolare funzionamento di detto organo, le decisioni in merito agli affari posti all'ordine del giorno sono attribuite al Responsabile del Servizio Convenzionato.

Al Comando Integrato sono ammessi con funzioni consultive anche tutti i rappresentanti dei Comuni privi della figura di "Comandante".

Il Comando Integrato dei servizi associati di Polizia Locale opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti dal Comitato di Coordinamento.

Il Comando Integrato dei servizi associati di Polizia Locale relaziona su richiesta ai Sindaci degli Enti associati sullo stato di attuazione degli obiettivi.

Ai Responsabili dei singoli Enti continua a competere l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio, svolto nei termini di cui alla presente convenzione, secondo l'organizzazione, le norme in essere e la prassi.

Ai Comandanti degli Enti associati compete, in particolare, la responsabilità dei procedimenti posti in essere direttamente nell'ambito nei rispettivi territori. Ferma rimanendo tale responsabilità, ognuno dei predetti potrà individuare altri collaboratori quali affidare la responsabilità del procedimento, continuando ad esercitare una diretta attività di coordinamento.

I Comandanti che compongono il Comando Integrato hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti degli Enti Associati ove siano utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo, sono sottoposti all'autorità del Responsabile del Servizio Convenzionato ed a quella del Sindaco nel quale si trovano ad operare e gli eventuali relativi proventi contravvenzionali saranno accreditati all'Ente nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Art. 9 – Beni Strumentali

I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.

Nessuna variazione avviene nella proprietà e nella disponibilità dei mezzi e/o strumenti operativi attualmente in possesso che restano in capo agli Enti attuali proprietari.

Gli stessi mezzi e le attrezzature saranno utilizzate per lo svolgimento coordinato e associato dei servizi.

L'acquisto di nuovi mezzi e/o di attrezzatura costituenti beni durevoli sono decisi dal Comitato di Coordinamento su proposta del Comando Integrato.

La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico dell'Ente proprietario, che provvederà altresì a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo del servizio convenzionato, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra gli Enti associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, le attrezzature eventualmente acquistate in comune, saranno suddivise, previo accordo tra gli associati.

Art. 10 – Programma

I programmi annuali con le relative forme di organizzazione approvati dal Comitato di Coordinamento di cui al precedente art. 7, dovranno tendere alla costituzione di un "Corpo Unico di Polizia Locale" del Distretto. Pertanto dovranno essere individuate fasi attuative rivolte a realizzare un livello di integrazione crescente e ad ampliare nel tempo le attività e le funzioni da svolgersi unitariamente nell'ambito territoriale dell'Associazione.

Art. 11 – Risorse Umane

L'utilizzo di personale per gli interventi da effettuarsi, previa programmazione, sull'intero ambito territoriale deve prevedere di norma una distribuzione proporzionale degli agenti e delle figure di direzione e coordinamento dipendenti dei diversi Enti, corrispondente in termini quantitativi al rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune e quella complessiva degli Enti associati.

Tra gli Enti convenzionanti sarà effettuata di norma la compensazione delle ore per il personale impegnato, secondo il calendario stabilito e con verifica bimestrale.

La previsione della percentuale del personale assegnato alle attività associate sul territorio da parte di ogni Comune aderente alla Convenzione, costituisce l'elemento di base per la programmazione degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento della presente convenzione.

Fino alla completa istituzione del "Corpo Unico di Polizia Locale, rimane immutato l'attuale decentramento territoriale dei presidi dei Corpi e/o Servizi di Polizia Locale insediati in ciascun Comune che continueranno di fatto ad operare sotto le direttive dei rispettivi Sindaci in armonia con le esigenze di coordinamento ed organizzative stabilite dal Comando Integrato dei Comandanti di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Ciascun Comune, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nello spirito della presente convenzione potrà valutare se avviare in via anticipata forme operative alternative che prevedano una diversa distribuzione e/o gestione dei presidi territoriali dei Corpi.

L'effettuazione di servizi specialistici richiesti dagli Enti alla forma associata (ad esempio pattugliamenti pomeridiani, serali e notturni nonché festivi e domenicali, o altresì i nuclei specialistici di polizia giudiziaria, polizia edilizia ed ambientale, incidenti stradali su strade di primaria importanza, così come fronteggiare le situazioni di emergenza), sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovano ad operare, tuttavia, dal punto di vista operativo la gestione e la direzione è affidata al Comandante dell'Ente Capofila quale Responsabile del Servizio Convenzionato. Il personale utilizzato, se non dipendente dal Comune dove viene effettuata l'operazione, pur mantenendo il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza deve intendersi in tali circostanze "temporaneamente distaccato" all'Ente Capofila. Le ore lavorative prestate nei territori dei singoli Enti da parte di personale esterno, comprese le conseguenti attività di ufficio, saranno rimborsate dagli Enti che ne hanno beneficiato.

Per l'assolvimento dei servizi oggetto della presente convenzione, e nella prospettiva di pervenire alla costituzione del "Corpo Unico di Polizia Locale" di cui al precedente art. 10, i Comuni aderenti possono affidare all'Ente capofila la gestione unitaria e complessiva dei servizi con il relativo trasferimento del personale, nelle forme e con gli istituti normativi e contrattuali vigenti.

Art. 12 – Dotazioni tecnologiche

Il servizio associato di Polizia Locale si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i servizi dei diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

In particolare sarà assicurata l'attivazione dei collegamenti via radio tra i servizi associati.

Saranno resi disponibili per tutti gli Enti convenzionati i collegamenti e/o gli accessi funzionali (al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria, e ad ogni altro archivio di interesse accessibile presso altre Amministrazioni).

Il collegamento radio potrà essere gestito uniformemente in sede accentrata tramite apposita Centrale Operativa presso l'Ente Capofila, così come il sistema di videosorveglianza per il controllo dell'intero territorio convenzionato potrà avvalersi della sala controllo già operativa nel Comune di Maserà di Padova.

Nell'ambito dei servizi tecnologici attivati si potrà costituire un archivio comune riguardante le attività illecite ed i reati commessi nei Comuni associati rilevati dai rispettivi Corpi /o Servizi per consentire l'eventuale programmazione congiunta dei controlli sul territorio.

Art. 13 – Impegni degli enti associati

Ciascuno dei Comuni associati, pur tenendo conto delle proprie esigenze primarie, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

Gli Enti convenzionati, oltre ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, si impegnano compatibilmente con le capacità di bilancio, altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti con la sottoscrizione del presente atto ovvero ad approvare, secondo le norme legislative e contrattuali vigenti, specifici progetti volti all'incentivazione delle prestazioni conseguenti all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali oggettivamente sia correlato un ampliamento ed un effettivo aumento delle attività del personale impegnato.

Art. 14 – Rapporti Finanziari

I costi generali per l'attuazione della presente convenzione, quali ad esempio gli oneri per il funzionamento del Comitato di Coordinamento ed il Comando integrato, nonché quelli inerenti la gestione amministrativa delle richieste di contributo e la successiva rendicontazione, saranno suddivisi tra gli Enti aderenti in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, ma in ogni caso non potranno superare la somma annua di € 0,20 per abitante.

Ogni Ente potrà richiedere l'effettuazione nel proprio territorio di servizi aggiuntivi o straordinari rispetto a quelli compresi nel monte ore assegnato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, 7° comma.

I costi di tali servizi saranno totalmente a carico degli Enti richiedenti.

Per costi del servizio aggiuntivo si intendono tutti gli oneri occorrenti allo svolgimento del servizio associato, ivi comprese le spese di gestione quelle ordinarie per il funzionamento del servizio convenzionato.

Il riparto di dette spese aggiuntive, per gli Enti di cui al comma 2, sarà determinato, sulla base del servizio effettivamente usufruito da ciascuno, secondo il seguente parametro:

$$Sc = St \times Hc / Ht$$

dove:

- Sc indica la quota di spesa attribuita al singolo comune;

- St corrisponde alla sommatoria di $St1$, $St2$, $St3$ e $St4$:

dove

- $St1$ = spese per la formazione del personale;

- $St2$ = spese di funzionamento e manutenzione;

- $St3$ = spese di ammortamento dei beni successivamente acquistati dal servizio associato

- $St4$ = spese generali;

- Hc indica le ore di servizio effettivamente svolte in favore dei singoli comuni;

- Ht indica le ore totali svolte (effettiva presenza) dal personale assegnato.

Nel computo delle ore di servizio attribuite a ciascuno degli Enti di cui sopra sono da ritenersi comprese le ore impiegate per l'elaborazione di atti connessi o derivanti dall'attività operativa espletata nel territorio dell'ente stesso.

Eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti per l'attivazione e la gestione del servizio ed assegnati alla forma associata verranno contabilizzati e accertati dall'Ente Capofila e utilizzati in maniera tale da ripartirne i benefici tra tutti gli Enti convenzionati.

Art. 15 – Recesso e scioglimento

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare da comunicare entro il 30 giugno.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'Ente interessato gli eventuali oneri previsti fino alla data di operatività del recesso.

Nel caso in cui il recesso anticipato comporti la restituzione di eventuali contributi finanziari ottenuti dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici, quale incentivo e sostegno della presente convenzione, l'onere sarà a carico degli Enti recedenti in parti uguali.

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata. Prima della scadenza naturale della convenzione le amministrazioni aderenti alla stessa si impegnano a valutare, sulla base del lavoro svolto, il possibile rinnovo da formalizzarsi con apposito atto deliberativo.

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli Enti convenzionati, con apposita deliberazione di Consiglio, la volontà di procedere al suo scioglimento. In tal caso lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'atto di scioglimento è deliberato dai Consigli degli Enti e contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 16 – Verifiche

Con l'approvazione dei programmi annuali, le parti si impegnano a verificare l'andamento della forma associativa al fine di perseguire l'obiettivo di cui al precedente art. 10, adottando se del caso le necessarie modifiche alla presente convenzione.

Art. 17 – Controversie

Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nel Comitato di Coordinamento.

Art. 18 – Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali e dell'Unione soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione a livello organizzativo e gestionale, si rimanda alle determinazioni del Comitato di Coordinamento e del Comando Integrato per le rispettive competenze.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione di ordine generale si richiamano le leggi in materia ed in particolare la Legge 7 marzo 1986, n. 65 e la Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40.